



Comune di Galtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 157 del 28/07/2025	OGGETTO: Nicolina Calderone – Antonino Scordo – Santino Fabio Scordo – Rosalba Scordo/Comune di Galtieri Sicaminò – Funaro Costruzioni S.R.L. – Unipol Sai Assicurazioni S.P.A. – Approvazione schema di transazione.
--	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 9,00 e segg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale. Assiste e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale: Dott.ssa Donatella Costanzo Bana.

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE			PRESENTI	ASSENTI
Presiede l'adunanza	Sindaco	Gino Sciotto	X	
	Vice Sindaco	Giovanna La Spada	X	
	Assessore	Tommaso Irato	X	
	Assessore	Simona La Maestra	X	
	Assessore	Caterina Schepis	X	

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta. Precisa che la proposta di deliberazione è stata già messa a disposizione degli Assessori e che tutti ne hanno già preso lettura.

Indi dichiara aperta la discussione invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'argomento in oggetto.

Ai fini della validità della deliberazione, il Segretario Comunale attesta che:

- Tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 104 del 24 luglio 2025 dell'Area Servizi Generali e Finanziari formulata dal Sindaco Avv.to Gino Sciotto avente per oggetto:

“Nicolina Calderone – Antonino Scordo – Santino Fabio Scordo – Rosalba Scordo/Comune di Gualtieri Sicaminò – Funaro Costruzioni S.R.L. – Unipol Sai Assicurazioni S.P.A. – Approvazione schema di transazione”.

Visti i pareri prescritti dall' art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti ed allegati alla proposta medesima.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto che si allega alla presente per farne parte integrante;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di cui all'oggetto, approvandola.

Con separata unanime votazione di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

 <p>STORIA TRADIZIONE CULTURA</p>	<p>Comune di Gualtieri Sicaminò Città Metropolitana di Messina 98040 – Piazza Duomo Tel. 090 93 61 12 Fax 090 93 67 84 www.comune.gualtieri.me.it</p> <p>AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI</p>
--	---

Proposta di deliberazione n. 104 del 24/07/2025

ALLA GIUNTA MUNICIPALE
S E D E

OGGETTO : Nicolina Calderone – Antonino Scordo – Santino Fabio Scordo – Rosalba Scordo /Comune di Gualtieri Sicaminò – Funaro Costruzioni S.R.L. – Unipol Sai Assicurazioni S.P.A. - Approvazione schema di transazione.

Premesso :

Che con ricorso ex art. 702 bis, notificato il 21/06/2014, i Sigg.ri Calderone Nicolina, Scordo Antonino, Scordo Santino Fabio e Scordo Rosalia, evocavano in giudizio il Comune di Gualtieri Sicaminò e la Funaro Costruzioni S.R.L. chiedendo che il Tribunale di Barcellona P.G. volesse accogliere la istanza della parte attrice che aveva presumibilmente subito danni dai lavori di consolidamento e di messa in sicurezza della zona sottostante la via Idria nel Comune di Gualtieri Sicaminò;

Che con sentenza n. 4/2024, del 02/03.01.2024, disponeva in merito al giudizio de quo favorevolmente per questo Ente e veniva proposto ricorso in appello dalla Ditta Funaro Costruzioni S.R.L. e che il giudizio veniva iscritto a ruolo presso la Corte di Appello di Messina con il n. R.G. 293/2024;

Che si sono costituiti in giudizio di appello i Sigg.ri Calderone, Scordo e la Unipol Sai Assicurazioni S.P.A., mentre il Comune di Gualtieri Sicaminò è rimasto contumace non costituendosi in giudizio;

Che nelle more del giudizio di appello, le parti sono addivenute alla comune volontà di definire bonariamente la controversia;

Che il Comune di Gualtieri Sicaminò – contumace in giudizio di appello – preso atto degli accordi tra le parti, valutata l'alea del giudizio di appello e l'eventualità di una possibile riforma pregiudizievole per l'Ente della sentenza di primo grado, procede alla sottoscrizione a ratifica della presente scrittura privata in via meramente transattiva e si impegna a compensare le spese legali del I grado con le parti elencate alla lett. A);

Considerato che questa Amministrazione, a seguito di una attenta valutazione della suindicata proposta, ritiene opportuno e conveniente aderire all'ipotesi di transazione, al fine di concludere la procedura in seguito a reciproche concessioni delle parti;

Ritenuto il suddetto accordo transattivo conveniente ed equo, atteso che si evita il pericolo del possibile prodursi di danno erariale che potrebbe derivare da un aggravio di spese conseguenti alla definizione del giudizio in appello in senso sfavorevole per questo Ente;

Dato atto dello schema di transazione formulato dall'Avvocato di controparte ed allegato alla presente proposta composto da n. 05 articoli;

Dare atto che non viene richiesto parere al Revisore dei Conti atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente ed è di costo zero;

Rilevata la propria competenza, anche ai sensi dell'art. 54, III° comma, lett. m, dello Statuto Comunale;

Vista la l. n. 142/90 recepita con l. reg. n. 48/91;

Visto il TUEL, D. Lgs. n. 267/2000 come vigente in Sicilia;

Visto l'ORAEL;

Dato atto che la presente transazione non comporta alcuna spesa per questo Ente e che la stessa viene sottoscritta unicamente prendendo atto e ratificando le reciproche concessioni tra le parti;

SI PROPONE

A codesta On.le Giunta Municipale:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. Transigere ratificando quanto riportato in premessa alle condizioni specificate nell'allegato atto di transazione;
3. Approvare l'atto di transazione che consta di n. 05 articoli e viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale all. A);
4. Dare mandato al Sindaco nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, per la firma dell'atto di transazione approvato con il presente provvedimento;
5. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi di legge;
6. Dare atto che la sottoscrizione del presente atto non comporta alcuna spesa per questo Ente;
7. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della L. n. 69/09 e ss. mm. ed ii.

Il Redattore
Nunzia Geraci

Nunzia Geraci



Il Proponente/Il Sindaco
Avv. Gino Sciotto

Gino Sciotto

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: Nicolina Calderone – Antonino Scordo – Santino Fabio Scordo – Rosalba Scordo/Comune di Gualtieri Sicaminò – Funaro Costruzioni S.R.L. – Unipol Sai Assicurazioni S.P.A. – Approvazione schema di transazione.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 –articoli 49 e 147 bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

• **VISTO:** si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)

• ~~VISTO:~~ si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

DATA 24/07/2025

Il Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari
(Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo)



PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 articoli 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

• **VISTO:** si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

• ~~VISTO:~~ si attesta la copertura finanziaria

• ~~VISTO:~~ si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

• ~~PARERE NON DOVUTO:~~ parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA 24/07/2025

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo)



SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti:

A)

- **Nicolina CALDERONE**, nata a Santa Lucia del Mela (ME) il 07.01.1948 e residente a Gualtieri Sicaminò (ME), Vico I Idria n. 19, C.F. CLDNLN48A47I220E;

- **Antonino SCORDO**, nato a Ramacca (CT) il 05.02.1968 e residente a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Statale Sant'Antonino n. 519, C.F. SCRNNN68B05H168G;

- **Santino Fabio SCORDO**, nato a Milazzo (ME) il 06.01.1975 e residente a Gualtieri Sicaminò (ME) in Vico I Idria n. 19, C.F. SCRSTN75A06F206A;

- **Rosalba SCORDO**, nata a Milazzo (ME) il 14.03.1985 e residente a Gualtieri Sicaminò (ME) in Vico I Idria n. 19, C.F. SCRRLB85C54F206I, con l'assistenza dell'Avv. Giuseppa Gatto (C.F. GTTGPP72H57F206Z – p.e.c. gatto.avvocato@pec.giuffre.it;

B) FUNARO COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale a Trapani via Capitano Salvatore Bruno n. 3, C.F. e P.IVA 01506820818, per tale atto rappresentata dal suo liquidatore *pro tempore*, dott. **Pietro FUNARO**, nato a Trapani il 23.06.1961, C.F. FNRPTR61H23L331N, con l'assistenza dell'avv. Nicola Messina (C.F. MSSNCLE64E20L331Z – p.e.c. nicola.messina@avvocatitrapani.legalmail.it) e dell'avv. Maurizio Gaglio (C.F. GGLMRZ90L03G273X – p.e.c. mauriziogaglio@pecavvpa.it);

C) COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ, con sede legale a Gualtieri Sicaminò (ME) in piazza Duomo n. 1, C.F. 00423040831, per tale atto rappresentato dal suo Sindaco *pro tempore*, sig. XXXXXXXX XXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XX.XX.XXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX,

D) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede legale a Bologna in via Stalingrado n. 45, C.F. e P.IVA 00818570012, per tale atto rappresentato dal suo XXXXXXXXXXXXX, sig. XXXXXXXX XXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XX.XX.XXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, con l'assistenza dell'Avv. Antonio De Matteis (C.F. DMTNTN69M03F158V – p.e.c. avvantoniodematteis@pec.giuffre.it)

PREMESSO

1) che con ricorso *ex art. 702-bis*, notificato il 21.06.2014, i sigg. ri Calderone Nicolina, Scordo Antonino, Scordo Santino Fabio e Scordo Rosalia, evocavano in giudizio il Comune di Gualtieri Sicaminò e la Funaro Costruzioni S.r.l. chiedendo che il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto volesse accogliere le seguenti conclusioni: “1) *Accertare ritenere e dichiarare che i lavori di consolidamento e di messa in sicurezza della zona sottostante la Via Idria nel comune di Gualtieri Sicaminò non sono stati realizzati a regola d'arte*; 2) *Accertare ritenere e*

dichiarare che, così come realizzati per effetto della variante al progetto originario, i lavori di consolidamento e di messa in sicurezza della zona sottostante la Via Idria nel comune di Gualtieri Sicaminò hanno arrecato un danno ingiusto all'immobile di proprietà dei ricorrenti;

3) Accertare ritenere e dichiarare che i danni subiti e subendi dai ricorrenti al proprio immobile sono conseguenza diretta dei lavori eseguiti sulla via Idria dal Comune di Gualtieri ad opera della Funaro Costruzioni S.r.l.; 4) Conseguentemente accertare ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 e/o in subordine ex art. 2043, ciascuno secondo il proprio titolo, della Funaro Costruzioni S.r.l. in solido con il Comune di Gualtieri Sicaminò in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, per la causazione dei danni arrecati all'immobile sito in Via Idria n. 19 di proprietà dei ricorrenti e meglio indicato in parte motiva; 5) Quindi accertare ritenere e dichiarare nonché quantificare tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti nel proprio immobile a causa e conseguenza dei lavori di consolidamento e di messa in sicurezza della zona sottostante la Via Idria da parte del Comune di Gualtieri e conseguentemente condannare la Funaro Costruzioni Srl e il Comune di Gualtieri Sicaminò in solido tra loro, ciascuno secondo il proprio titolo, al risarcimento dei danni subiti e subendi, passati, presenti e futuri arrecati all'immobile dei ricorrenti da quantificarsi in € 32.261,48 oltre Iva (come da preventivo di spese dell'Ing. Gitto allegato e sopra richiamato) e/o nella misura maggiore o minore che verrà accertata e quantificata in corso di giudizio oltre interessi e rivalutazione dal verificarsi dell'evento fino al soddisfo, previa disponenda CTU; 6) Condannare altresì il Comune di Gualtieri Sicaminò, in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni nei confronti dei ricorrenti in forma specifica ex art. 2058 c.c. ordinando al Comune di riportare il manto stradale della via Idria a livello originario più basso rispetto alla corte del fabbricato di proprietà dei ricorrenti ed altresì a realizzare tutte le ulteriori opere di salvaguardia previste nel progetto originario per il "consolidamento della zona sottostante la Via Idria della Frazione di Soccorso" così come da progetto approvato e finanziato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Sicilia e ciò al fine della messa in sicurezza dell'intera zona ivi compreso il fabbricato dei ricorrenti e a prevenzione di futuri danni al medesimo immobile. In subordine ove non possibile il risarcimento in forma specifica condannare il Comune di Gualtieri al risarcimento del danno per equivalente da quantificarsi in corso di giudizio, previa disponenda CTU; 7) Ammettere CTU al fine di accertare tutto quanto chiesto in ricorso e al fine di accertare (a) la natura, causa e conseguenza dei danni quivi lamentati in ricorso e sinteticamente ma non esaustivamente indicati al punto (H), (I) e (K) della narrativa e il nesso di causalità tra questi danni e gli interventi così come realizzati di consolidamento della via Idria effettuati dal Comune di Gualtieri Sicaminò individuando

altresì gli interventi idonei al fine del ripristino dello stato dei luoghi e della integrità dell'immobile dei ricorrenti; (b) quindi al fine di quantificare i medesimi danni presenti passati e futuri nonché potenziali e per equivalente ed (c) altresì al fine di individuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'immobile dei ricorrenti ed al fine di evitare danni futuri ed irreversibili al medesimo immobile; (d) accertare inoltre se sussiste stato di pericolo per l'immobile dei ricorrenti persistendo l'attuale stato dei luoghi. 8) Emettere ordine d'esibizione nei confronti del Comune di Gualtieri Sicaminò di tutta la documentazione e le delibere riguardanti il progetto originario ed il progetto di variante delle opere di consolidamento sottostante la via Idria, ivi comprese tutte le relazioni geologiche e le condizioni poste all'Ispettorato Tecnico regionale dell'Assessorato ed altresì tutte le foto scattate dai responsabili dei lavori al luoghi in epoca antecedente all'esecuzione dei lavori sulla via Idria con particolare riguardo a quelle eseguite a ridosso dell'immobile dei ricorrenti nonché successive all'esecuzione dei medesimi lavori nonché di tutta la documentazione riguardante i suddetti lavori e ritenuta necessaria ai fini del giudizio ed in subordine autorizzare parte istante ad estrarne copia presso il medesimo Comune e/o gli uffici depositari degli atti; 9) Ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della Ditta Funaro Costruzioni SRL e/o del Sig. Pietro Funaro nonché del direttore dei lavori ing. Carmelo Caliri e del tecnico comunale dott. ing. Miccio Nicola nonché del comandante della Polizia Municipale di Gualtieri Sicaminò Restifo Giacomo sulle seguenti circostanze (a) vero o no che durante i lavori la ditta Funaro Costruzioni S.r.l. sopraggiungendo le piogge, lasciava gli scavi effettuati privi di copertura, per oltre due giorni permettendo così all'acqua piovana di allagare il sito che di conseguenza si riversava sull'immobile dei ricorrenti trasformato in fango e detriti (b) vero o no che il manto stradale della via Idria era in precedenza dei suddetti lavori più basso rispetto all'immobile dei ricorrenti e che dopo i lavori la via Idria è stata ripavimentata a quota più alta rispetto al livello originario e rispetto alla corte del fabbricato dei ricorrenti (c) vero o no che in conseguenza di ciò le acque stradali si riversavano sistematicamente all'interno del cortile dell'immobile di proprietà dei ricorrenti e quindi all'interno del medesimo fabbricato. 10) Con vittoria di spese e compensi, onorari del giudizio oltre il 12,5% ex L.P. oltre Iva e Cpa”.

2) che con comparsa di costituzione e risposta del 29.01.2015, il Comune di Gualtieri Sicaminò contestava integralmente le domande formulate dai ricorrenti e chiedeva che il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto volesse: “1) preliminarmente, accertare e dichiarare che il procedimento che ci occupa non può essere trattato con il rito della cognizione sommaria e, conseguentemente, emettere ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. fissando l'udienza di cui all'art.

183 cpc; 2) disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento iscritto al n. 11530/09 R.G. di questo Tribunale, vertente tra le medesime parti ed avente pressoché identico oggetto del presente; 3) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere imputata al Comune di Gualtieri Sicaminò; 4) dichiarare inammissibile l'interrogatorio formale chiesto nei confronti del Direttore dei Lavori, del Tecnico Comunale e del comandante della Polizia Municipale; 5) condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento oltre che, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 96 cpc, nella misura che sarà ritenuta più equa; 6) il tutto con esplicita riserva di meglio articolare e di produrre documenti nel termine che il Tribunale vorrà assegnare”.

3) che con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa del 27.06.2016, la Funaro Costruzioni S.r.l. (allora in Amministrazione Giudiziaria) formulava le seguenti conclusioni: *“In via preliminare: - Differire, ai sensi dell'art. 269, II comma, c.p.c. la prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del UNIPOL SAI S.r.l., (C.F.: 00818570012) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - Ritenere e dichiarare che sulle domande spiegate dai Ricorrenti è calato il giudicato per i motivi sopra illustrati; - conseguentemente rigettare dichiarando del tutto inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dai Ricorrenti; Nel merito: - Rigettare tutte le domande di parte ricorrente perché del tutto infondate in punto di diritto ed insussistenti in punto di fatto; - Ritenere e dichiarare unico responsabile del sinistro occorso il Comune di Gualtieri Sicaminò per avere posto in essere il progetto di variante e per non aver messo in sicurezza l'immobile dei ricorrenti; In via subordinata: - per la non temuta ipotesi che la Società Funaro Costruzioni s.r.l. in Amm.ne Giudiziaria venga ritenuta, sia pur in minima parte, responsabile dell'eventuale danno lamentato dai ricorrenti: - accertare il seppur minimo concorso nella causazione del danno della Funaro Costruzioni S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria; - in ogni caso condannare ex art. 1917, II comma, c.c. la “UNIPOL SAI S.p.A.” – già Milano Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente ai ricorrenti tutto quanto dovutogli a titolo risarcitorio; - condannare la predetta Compagnia Assicurativa a tenere indenne la Funaro Costruzioni S.r.l. in Amm.ne Giudiziaria di quanto fosse condannata a pagare in favore dei ricorrenti; In ogni caso: - condannare la predetta “UNIPOL SAI S.p.A.” in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla Funaro Costruzioni S.r.l. in Amm.ne Giudiziaria, le spese per la propria difesa in giudizio quantificate secondo la vigente tariffa forense; In via istruttoria: - Disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento promosso dagli odierni ricorrenti innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. e rubricato al NRG.*

11530/2009 avente medesimo thema decidendum e petitum; - ammettere prova testimoniale su capitoli da formulare; - rigettare le richieste istruttorie di controparte; - condannare i ricorrenti ed il Comune di Gualtieri Sicaminò, qualora quest'ultimo fosse ritenuto responsabile, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;

4) che la UnipolSai S.p.A. si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 26.01.2017, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“1. In via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione di chiamata in causa e, anche per economia processuale, revocare il provvedimento del 29 giugno 2016 e disporre l'estromissione immediata della concludente dal presente giudizio; 2. Sempre in via pregiudiziale dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione proposta dai ricorrenti per intervenuto giudicato su quanto forma oggetto del contendere e per l'effetto rigettare tutte le domande dagli stessi proposte; 3. Ancora in via pregiudiziale, dichiarata l'improcedibilità dell'azione proposta in danno della resistente Funaro Costruzioni S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di chiamata in causa e/o comunque dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; d. Nel merito del contendere rigettare tutte le domande formulate da parti ricorrenti in quanto inammissibili, irricevibili e comunque infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo dalla concludente; 5. In subordine, nell'ipotesi in cui venga accertata la corresponsabilità della società assicurata, limitare la condanna della concludente al risarcimento dei soli danni da questa provocati e comunque entro il giusto e provato, nonché nei limiti di operatività e dei massimali di polizza e tenendo conto delle franchigie ivi presenti; 6. In via istruttoria ci si associa alla richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare promosso innanzi codesto Onorevole Tribunale rubricato al n. RG 11530/2009; 7. Ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori proposti ex ad verso; 8. Con riserva di meglio articolare ulteriori mezzi istruttori nei concedenti termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c. anche alla luce di quanto esposto dalle altre parti in giudizio; 9. Con vittoria di spese processuali e compensi difensivi.”;*

5) che con sentenza n. 4/2024, del 02/03.01.2024, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del dott. Salvatore Pagano, così disponeva: *“il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Calderone Nicolina, Scordo Antonino, Scordo Santino Fabio e Scordo Rosalba, attori – CONTRO – Comune di Gualtieri Sicaminò, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore e*

*Funaro Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore – convenuti – iscritta al N° 925/2014 R.G., così provvede: 1) Rigetta, le eccezioni preliminari, sollevate dalla convenuta Funaro Costruzioni S.r.l. in liquidazione. 2) Conferma, le ordinanze del 01.03.2017 e del 22-27.06.2019 di estromissione dell’Unipol Sai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dal presente giudizio. 3) Accoglie, nel merito, la domanda formulata da parte attrice, con l’atto introduttivo del presente giudizio, e dichiara la responsabilità extracontrattuale della convenuta Funaro Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine ai danni subiti dall’immobile di parte attrice nell’esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto di opera pubblica del 25.09.2008, intercorso con il Comune di Gualtieri Sicaminò, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore. 4) Condanna, per l’effetto, la Funaro Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di Calderone Nicolina, Scordo Antonino, Scordo Santino Fabio e Scordo Rosalba, in solido, quantificati complessivamente in € 15.800,00, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo. 5) Rigetta, la domanda di parte attrice di responsabilità extracontrattuale del Comune di Gualtieri Sicaminò, in persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante pro tempore. 6) Rigetta nel resto. 7) Condanna la Funaro Costruzioni S.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Calderone Nicolina, Scordo Antonino, Scordo Santino Fabio e Scordo Rosalba, in solido, delle spese, che liquida in € 252,00 e dei compensi di causa che liquida in complessive €. 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovuti, che distrae, questi ultimi, in favore dell’Avv. Giuseppa Gatto, procuratore antistatario di parte attrice che ha fatto richiesta. Pone le spese della consulenza espletata in questo giudizio, definitivamente a carico di parte convenuta Funaro Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore. 8) Condanna Calderone Nicolina, Scordo Antonino, Scordo Santino Fabio e Scordo Rosalba, in solido, al pagamento dei compensi del presente procedimento da corrispondere in favore del Comune di Gualtieri Sicaminò, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessive €. 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovuti, nonché al pagamento in solido, sempre in favore del Comune di Gualtieri Sicaminò in persona del Sindaco pro tempore, dei compensi per il sub-procedimento cautelare iscritto al n. 925-1/2014 RG, che liquida in € 3.503,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovuti. Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica espletata nel sub-procedimento cautelare a carico di parte attrice in solido. 9) **Compensa** fra le parti le spese ed i compensi in relazione alla chiamata in causa del terzo”.*

6) che con atto di citazione in appello, la Funaro Costruzioni S.r.l. in liquidazione evocava in giudizio gli odierni componenti innanzi alla Corte di Appello di Messina, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, anche in via incidentale ed istruttoria. In via pregiudiziale e cautelare, - sospendere e/o revocare, in via d’urgenza ed inaudita altera parte, sussistendone i presupposti di legge, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata; Nel merito, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, annullare e/o revocare o, comunque, riformare, con ogni e qualsivoglia statuizione, la qui impugnata della sentenza n. 4/2024, pronunciata il 02.01.2024 e pubblicata il 03.01.2024 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del dott. Salvatore Pagano, nell’ambito del procedimento avente n. R.G. 925/2014, notificata il 21.02.2024 e, per l’effetto, rigettare tutte le domande ex ad verso formulate nel giudizio di primo grado. In via istruttoria, ove occorrer possa, disporre la ripetizione delle operazioni peritali, eventualmente disponendo la sostituzione del C.T.U. nominato in primo grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario, nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie, in considerazione del comportamento, anche processuale, di controparte”;*

7) che il giudizio veniva iscritto a ruolo presso la Corte di Appello di Messina con il n. R.G. 293/2024;

8) che con comparsa di costituzione e risposta del 24.07.2024, i sigg.ri Calderone e Scordo chiedevano che la Corte di Appello di Messina volesse: *“a) Preliminarmente rigettare l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza. b) Ritenere e dichiarare inammissibile l’appello per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. c) Nel merito rigettare l’appello con qualsiasi statuizione. d) In subordine ove riformata la sentenza di primo grado riformare la sentenza di I grado – al punto 4 e 7 condannare in solido la Funaro Costruzioni S.r.l. e il Comune di Gualtieri (la prima quale ditta appaltatrice e la seconda quale ditta appaltante) e/o per essi la UnipolSai Assicurazioni SPA al pagamento in favore degli attori delle somme liquidate e quantificate con condanna alle spese legali da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato – al punto 8 condannare invece di parte attrice, parte appellante soccombente in primo grado al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Gualtieri con manleva della parte vittoriosa del giudizio. E) Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio oltre 15% ed oltre accessori di legge da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario”;*

9) che con comparsa di costituzione e risposta del 24.06.2024, la UnipolSai S.p.A. si

costituiva chiedendo che la Corte di Appello di Messina volesse: *“dichiarare inammissibile, irricevibile e comunque infondata, e pertanto rigettare, con qualunque statuizione la domanda formulata da parte appellante nei confronti della Unipol Sai Assicurazioni S.p.a. e, conseguentemente, confermare la sentenza oggetto di gravame nella parte in cui dispone: “b) In relazione all’eccepita revoca dell’ordinanza del 01.03.2017 del provvedimento del 26.09.2016 di autorizzazione della chiamata in causa del terzo Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., si richiama in questa sede le motivazioni espresse nelle ordinanze di rigetto del 01.03.2017 e del 22.06.2019, depositata il 27.06.2019 che si confermano”*; 2. *In subordine, ritenere che nessuna responsabilità è ascrivibile alla Funaro Costruzioni per i danni lamentati da parti ricorrenti e/o che, comunque, nessuna prova in contraddittorio tra le parti è stata fornita e che, conseguentemente, nulla è dovuto ad alcun titolo tanto dalla concludente quanto dall’assicurata*; 3. *In via ulteriormente subordinata, limitare la condanna al giusto e provato e, comunque, nei limiti di operatività e dei massimali di polizza e tenuto conto delle franchigie ivi previste*; 4. Con vittoria di spese e compensi di difesa di tutti i gradi di giudizio;

10) che il Comune di Gualtieri è rimasto contumace in APPELLO.

11) che con ordinanza del 17.10.2024, la Corte di Appello di Messina, ritenuti insussistenti i presupposti di legge, rigettavano l’istanza di inibitoria, fissando l’udienza per la rimessione della causa in decisione al 16.12.2025;

11) che nelle more del giudizio di appello, le parti sono addivenute alla comune volontà di definire bonariamente la controversia, nei termini ed alle condizioni sotto indicate.

Tutto ciò premesso, tra le parti,

si conviene e stipula quanto segue.

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata di transazione.

2) Per effetto della sottoscrizione della presente scrittura privata di transazione, la UnipolSai S.p.A., per puro spirito conciliativo ed a tacitazione di qualsivoglia pretesa e/o vanto delle controparti, corrisponderà, in favore dei sigg.ri Nicolina Calderone, Antonino, Santino Fabio e Rosalba Scordo, l’importo a titolo di risarcimento del danno pari a € 15.000,00 (quindicimila/00), a saldo e stralcio di ogni pretesa e con integrale effetto liberatorio per la Funaro Costruzioni S.r.l. in liquidazione.

Con la sottoscrizione della presente scrittura privata di transazione i sigg.ri Antonino, Santino Fabio e Rosalba Scordo delegano all’incasso la signora Nicolina Calderone e, pertanto, chiedono che il pagamento dell’intero suddetto importo pari ad euro 15.000,00 avvenga

mediante assegno intestato a questa ultima da inviare presso lo studio del loro difensore avv. to Giuseppa Gatto.

Dunque, con il pagamento del superiore importo da parte della UnipolSai S.p.A. nei confronti dei sigg.ri Calderone e Scordo, questi ultimi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, al pagamento delle maggiori somme disposti in sentenza sul superiore importo e, dunque, di non avere null'altro a pretendere nei confronti sia della UnipolSai S.p.A., che della Funaro Costruzioni S.r.l. in liquidazione, che del Comune di Gualtieri Sicaminò, per qualsivoglia ragione e/o titolo, tutto incluso e nulla escluso.

3) Per sua spettanza la Funaro Costruzioni S.r.l. in liquidazione, ha pagato le spese legali liquidate con la sentenza di primo grado nei confronti dei sigg.ri Calderone e Scordo, in favore del procuratore distrattario, Avv. Giuseppa Gatto, nella misura di € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00), rinunciando a richiederne la restituzione per effetto della sottoscrizione della presente scrittura privata ed inoltre pagherà i compensi del C.T.U., Ing. Domenico Crinò, liquidati dal G.I. nel procedimento principale (R.G. 925/2014), nella misura di 3.019,42 (tremiladiciannove/42), oltre accessori di legge, nonché i compensi del C.T.U., Ing. Domenico Crinò, liquidati dal G.I. nel subprocedimento cautelare in corso di causa (R.G. 925-1/2014), nella misura di € 1.611,76 (milleseicentoundici/76), oltre accessori di legge, anche se non parte del cautelare in corso di causa (R.G. 925-1/2014) e per mero scopo transattivo. La Funaro Costruzioni S.r.l. in liquidazione si impegna a rimborsare a semplice richiesta le eventuali somme che dovessero essere pagate dalle altre parti al CTU, ove da questo pretese prima del pagamento da parte della detta Funaro Costruzioni S.r.l. in liquidazione.

La Funaro Costruzioni S.r.l. in liquidazione dichiara di avere già provveduto al pagamento della registrazione della sentenza meglio indicata in premesse e, comunque, si impegna a pagare eventuali ulteriori somme dovessero essere richieste dall'Erario a tale titolo; la stessa si impegna altresì a rimborsare a semplice richiesta le eventuali somme che dovessero essere pagate a detto titolo dalle altre parti all'Erario.

4) Il Comune di Gualtieri Sicaminò – contumace in giudizio di appello - preso atto degli accordi tra le parti, valutata l'alea del giudizio di appello e l'eventualità di una possibile riforma pregiudizievole per l'Ente della sentenza di primo grado, procede alla sottoscrizione a ratifica della presente scrittura privata in via meramente transattiva e si impegna a compensare le spese legali del I grado con le parti elencate alla lett. A).

3) Con la sottoscrizione della presente scrittura privata di transazione, le parti si impegnano, con riferimento al giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di Appello di

Messina, R.G. 293/2024, a non comparire all'udienza del 16.12.2025 ed a quella che verrà successivamente fissata, facendo, dunque, estinguere il giudizio *ex art. 309 c.p.c.*

Oltre ad impegnarsi a non comparire all'udienza del 16.12.2025 ed a quella che verrà successivamente fissata, il Comune di Gualtieri Sicaminò si impegna, altresì, a non costituirsi nel suddetto procedimento di appello.

4) Ciascuna delle parti, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, rinuncia a qualsiasi diritto, pretesa od azione nei confronti delle altre parti relativamente alla controversia per cui è causa e dichiara di non avere più nulla a pretendere dalle altre parti per qualsiasi titolo, ragione o causa direttamente o indirettamente riconducibile al rapporto indicato in premessa, rinunciando pertanto definitivamente ed irrevocabilmente ad ogni relativa azione od eccezione al dedotto ed al deducibile.

5) la presente scrittura fra le parte fa stato ed è inderogabile.

Sottoscrivono il presente accordo per autentica delle sottoscrizioni delle parti e, altresì, per la rinuncia ai diritti di solidarietà *ex art. 68 Legge Professionale forense* gli Avvocati Giuseppa Gatto, Nicola Messina, Maurizio Gaglio, e Antonio De Matteis.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo/Messina, li 24 Marzo 2025

Nicolina Calderone Antonino Scordo Santino Fabio Scordo Rosalba Scordo

Pietro Funaro n.q.

XXXXXXXXXXXX n.q.

XXXXXXXXXXXX n.q.

Avv. Giuseppa Gatto

Avv. Nicola Messina

Avv. Maurizio Gaglio

Avv. Antonio De Matteis

Il Sindaco

F.to Avv.to Gino Sciotto

Il Segretario Com.le

F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana



L'Assessore Anziano

F.to Tommaso Irato

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile ASGF

F.to Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

- E' divenuta esecutiva:

- Oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).

X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile ASGF

F.to Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo